

**TAR Abruzzo, sez. I, 16 gennaio 2024, n. 17**

La sentenza in commento delinea i limiti delle Regioni all'imposizione di prescrizioni con riferimento a quanto stabilito dalla normativa statale in materia di autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili di rifiuti di cui all'art. 208, comma 15, d. lgs. n. 152/2006.

Il TAR spiega che il procedimento di autorizzazione degli impianti mobili di rifiuti si compone di due fasi: la prima fase, di competenza della Regione ove il richiedente ha la sede legale oppure la sede di rappresentanza nel caso di società estera, riguarda il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva all'esercizio degli impianti mobili di rifiuti; la seconda fase invece prevede che il soggetto interessato (previamente autorizzato in via definitiva) comunichi alla Regione in cui verrà svolta la campagna di attività il suo avvio, con almeno 20 giorni di anticipo. Dunque, la legge prevede un'autorizzazione "a monte" (prima fase) e un regime non autorizzatorio, ma di mera comunicazione "a valle" (seconda fase).

Nella prima fase la Regione deve limitarsi a verificare la conformità degli impianti mobili, ossia a svolgere una valutazione tecnica sull'idoneità dell'impianto mobile al trattamento dei rifiuti previsti, senza rendere considerazioni sul suo concreto e successivo utilizzo in uno specifico sito. Quest'ultima valutazione, di competenza della Regione in cui l'impianto mobile verrà esercitato, riguarda infatti la seconda fase ed, ai sensi dell'art. 208, comma 15, d. lgs. n. 152/2006, può esitare nella previsione di prescrizioni integrative, oppure nel divieto motivato dell'esercizio dell'attività qualora il suo svolgimento presso un sito specifico sia incompatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica. Stante la competenza legislativa statale esclusiva in materia, le Regioni non sono legittimate ad imporre prescrizioni eccedenti i limiti tracciati dal succitato art. 208, comma 15, d. lgs. n. 152/2006, nemmeno mediante l'adozione di apposite delibere di giunta regionale. Sono, pertanto, illegittime prescrizioni regionali imposte in via generale ed a priori rispetto all'esercizio di campagne di attività di impianti mobili in uno specifico sito.

**Link:**

[https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar\\_aq&nrg=201600561&nomeFile=202400017\\_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_aq&nrg=201600561&nomeFile=202400017_01.html&subDir=Provvedimenti)